

(N. 2252)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLOMBO, STIRATI e DE MATTEIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1975

Miglioramenti dei trattamenti di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, facenti parte degli Istituti di previdenza

ONOREVOLI SENATORI. — I nuovi livelli retributivi attribuiti alle categorie di personale iscritte alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, comportano la necessità di un miglioramento delle pensioni in atto corrisposte dalle predette Casse — rivalutate da ultimo alla data del 1° gennaio 1971 (al 1° ottobre 1970 per la Cassa sanitari) per effetto del decreto-legge n. 267 del 1972, convertito nella legge n. 485 del 1972 — anche in vista dell'adeguamento automatico alla dinamica retributiva, da applicare alle stesse pensioni, in corrispondenza a quanto previsto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160, per i trattamenti a carico delle assicurazioni generali obbligatorie.

In merito le rispettive Commissioni di studio, incaricate dell'esame dei bilanci tecnici delle rispettive Casse, che hanno concluso i loro lavori al 30 dicembre 1974, avevano adottato criteri di massima, serviti per la elaborazione di due corrispondenti disegni di legge, ritenendo prioritario, tra i vari problemi, quello della concessione di adeguati miglioramenti ai già pensionati, correlati ai nuovi livelli retributivi e formulando soluzioni per l'adeguamento automatico delle pensioni al costo della vita ed alla dinamica salariale.

Gli accennati disegni di legge, già all'esame degli organi competenti, sono ora interessati ad una fase di rielaborazione per tener conto della nuova disciplina dell'indennità di contingenza per il settore dei dipendenti pubblici, nonchè delle intese in corso al Mi-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nistero della pubblica amministrazione a riguardo dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici dello stesso settore.

Ora, dato il carattere prioritario del problema dei miglioramenti ai già pensionati, peraltro ora concordati in sede tecnica con le organizzazioni sindacali confederali, nelle stesse riunioni in corso al Ministero della pubblica amministrazione, si prospetta la necessità di dare corso immediato all'approvazione normativa degli accennati miglioramenti, che realizzerebbero la preliminare insopprimibile parificazione dei livelli di trattamento anche per le pensioni pregresse, operando poi per tutti, in modo organico, l'adeguamento automatico, appena potrà essere varato in via definitiva.

Pertanto con il presente disegno di legge vengono previsti, con effetto dal 1° gennaio 1975, aumenti percentuali delle pensioni delle richiamate Casse, variabili per scaglioni di importi e per epoche di cessazione con un aumento annuo minimo di lire duecentomila.

I miglioramenti previsti dall'articolo unico del disegno di legge comportano maggiori oneri, calcolati in valore capitale, di lire 615 miliardi per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, di lire 70 miliardi

per la Cassa per le pensioni ai sanitari e di lire 15 miliardi per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

I rispettivi ammontari trovano integrale copertura nelle disponibilità delle rispettive Casse e in quelle derivanti dal maggior rendimento dei capitali disponibili delle Casse stesse nei confronti del normale tasso del 4,25 per cento adottato per la compilazione dei bilanci tecnici.

Ciò anche in relazione all'intensificazione delle proteste dei pensionati interessati che — a mezzo organi di stampa, interventi parlamentari e mozioni congressuali — richiedono espressamente, ed in toni sempre più esasperati, che si provveda a dar corso all'*iter* approvativo dei miglioramenti pensionistici, rappresentando lo stato di disagio della categoria, specie in dipendenza dell'avvenuta pubblicazione della legge 3 giugno 1975, n. 160, che ha provveduto al miglioramento dei trattamenti pensionistici INPS ed al loro collegamento alla dinamica salariale, determinando, così, notevoli sperequazioni a danno dei pensionati degli Istituti di previdenza, in attesa del miglioramento delle proprie pensioni fin dal 1971.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Con decorrenza 1° gennaio 1975, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1974 delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa delle pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1975, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo stesso — considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio — rispettivamente per le prime lire 3.000.000, per l'eccedenza fino a lire 6.000.000, e per l'ulteriore eccedenza:

40, 27 e 13 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965;

30, 20 e 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1970;

20, 13 e 7 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1973;

15, 10 e 0 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1974.

In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore alle lire duecentomila.

Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di lire cinquecento.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle Direzioni provinciali del tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.